DETERMINAZIONE N.

Data di registrazione 16/01/2023

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ALL ARCH. FRANCESCO LO NOBILE PROC. N. 1383/2019 R.G. TRIB.

| DDEL (EGGO | | |
|------------|--|------|
| PREMESSO | | |

Che l'arch. Francesco Lo Nobile comunicava all'Amministrazione con nota prot. 40403 del 29/11/2018 che era soggetto a procedimento penale n. 1383/19 R.G. Trib, imputato ex art 323 c.p. "perchè in qualità di responsabile dell'ufficio di urbanistica del comune di Palma di Montechiaro, richiesto puntualmente da parte dei coniugi Mancuso- Rosso da ultimo con diffida del 24/05/2016 del rilascio di concessione relativa al passo carrabile per l'accesso all'immobile sito tra le vie Tenente Palma e Trapolini, non compiva un atto del suo ufficio, ovvero il chiesto rilascio, nè rispondeva per esporre del regioni del suo ritardo". In ultimo comunicando la scelta del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Lilla Azzarello del Foro di Agrigento;

Che il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 961 emessa in data 17 maggio 2021 depositata in data 13/2021, devenuta irrevocabile in data 16/10/2021 ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Lo Nobile Francesco in ordine all'imputazione ascrittagli, **perchè il fatto non costituisce reato**;

CHE con istanza prot. n. 14708/2022 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali di difesa, allegando sentenza emessa dal Giudice, Dott.ssa. Rossella Ferraro, e fattura quietanzata del proprio difensore ed altri documenti;

RILEVATO PERTANTO che sussistono tutte le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa per i seguenti motivi:

- i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata o ufficio rivestito, come stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11014/2020;
- assenza di conflitto d'interesse;

Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame risultano incostestabili i seguenti presupposti.

a) il procedimento penale aperto a carico dell'arch. Francesco Lo Nobile è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita;

- b) Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, altro presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, con la sentenza emessa in data 17 maggio 2021 il Tribunale di Agrigento il Giudice dott.ssa Rossella Ferraro ha ssolto Lo Nobile Francesco dal resto a lui ascritto in rubrica perchè il fatto non costituisce reato.
- La giurisprudenza consolidata in materia è pacifica nel ritenere che la verifica dell'assenza del conflitto di interesse debba essere valutato caso per caso con l'esame integrale della sentenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Agrigento ha escluso ogni forma di responsabilità in capo al dipendente "**perchè il fatto non costituisce reato**". Anche la costituzione di parte civile dell'ente è sintomatica di un conflitto che non consente il rimborso delle spese legali, essendo del tutto evidente, in tali ipotesi, il conflitto d'interessi tra ente e il dipendente (Cassazione sez. Lav. n. 13624/2002)

Tutto ciò premesso

VISTI:

Il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 Il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1.Impegnare la complessiva somma di € 2.077,34 al cap. 1880 "riborso somme a dipendenti a seguito di sentenza";
- 2. Liquidare e pagare all'arch. Francesco Lo Nobile sul numero di conto corrente ove veniva accreditato lo stipendio la somma di € 2.077,34 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale indicato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Rosa Di Blasi il 16/01/2023

Il Capo Area di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A. (atto sottoscritto digitalmente)